



COMUNE DI LEONFORTE

(PROVINCIA DI ENNA)

SETTORE 2° SERVIZI SOCIALI

ATTIVAZIONE DEI CANTIERI DI SERVIZI DI CUI ALLA L.R. N.5/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ANNO 2014

PREMESSO

Che in data 16.1.2014 è stato reso noto l'avvio delle procedure per l'attivazione del cantiere di servizi di cui alla L.R. n.5/2005. Annualità 2014;
 Che l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - Servizio I - Interventi per il Lavoro, Cantieri di lavoro e fondo siciliano per l'occupazione, con nota prot.n.2711 del 17/01/2014 e nn.4912 e 4918 del 30/1/2014 ha fornito chiarimenti in merito al patrimonio immobiliare posseduto dai richiedenti l'ammissione ai Cantieri di servizi;
 Che la G.C. ha ritenuto opportuno impartire ulteriori direttive e quindi modificare i requisiti di ammissione al Cantiere di servizi L.r n.5/2005 annualità 20014 che di seguito si riportano nella nuova stesura integrale

SI RENDE NOTO

Sono riaperti i termini per consentire la presentazione dell'istanza di inserimento al cantiere di servizi L.R.5/2005, annualità 1014, ai soggetti che, benché fruitori del r.m.i. ai sensi del d. l.vo 237/98, non siano stati ammessi nei programmi dei cantieri relativi alle precedenti annualità perchè in possesso di immobili oltre i limiti previsti nel progetto presentato al Ministero competente per la sperimentazione del R.M.I. ai sensi del decreto legislativo 237/98, approvato con deliberazione di G.C. n.525 del 30 ottobre 1998;

Pertanto si riportano di seguito le modalità di ammissione modificate secondo le citate direttive:

REQUISITI DI AMMISSIONE

- Mantenimento della condizione socio-economica che a suo tempo ha consentito di beneficiare del R.M.I. a norma del d.l.vo 237/98 tenuto conto delle modifiche dei requisiti apportate;
- Possesso all'atto dell'avvio delle attività dello status di disoccupato o inoccupato;
- Possesso da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di patrimonio mobiliare (sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari) non superiore all'importo del beneficio spettante;
- Possesso di immobili appartenenti alle categorie sottoelencate di valore catastale ai fini delle compravendite immobiliari complessivo non superiore alla soglia di € 62.491,00:
-immobile adibito ad abitazione principale (eccetto i fabbricati di categoria A/1 A/8 A/9), anche se costituito da diverse particelle;
-pertinenze dell'immobile adibito ad abitazione principale (una per tipologia C/6 C/2 C/7);
-quote indivise di proprietà immobiliari ovvero appezzamenti di terreni.
- Possesso di immobili diversi dalle categorie sopracitate di valore catastale ai fini delle compravendite immobiliari complessivo non superiore al beneficio spettante;
- Impegno a restituire le somme indebitamente percepite per omessa dichiarazione di beni immobili.

CALCOLO DEL BENEFICIO DA CONFERIRE A CIASCUN NUCLEO FAMILIARE

L'importo da conferire mensilmente sarà quantificato facendo riferimento a quanto dichiarato nell'istanza di ammissione ovvero nelle dichiarazioni di variazione successivamente presentate.

L'ammontare del beneficio mensile in assenza di altre risorse economiche è pari € 278,89 per i nuclei composti da un unico componente. Per i nuclei familiari composti da 2 o più persone tale importo sarà rideterminato sulla base della scala di equivalenza allegata al decreto leg.vo 237/98.

Dall'importo spettante a ciascun nucleo familiare saranno detratte le seguenti risorse economiche:

- 1)tutti gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e da chiunque erogati ad esclusione di: Assegni familiari, assegni di maternità, indennità di accompagnamento (legge n.18/80), contributi integrativi canone locazione, contributi libri di testo e borse di studio; (I redditi da lavoro dipendente e assimilati si dichiarano per il 75%)
- 2)valore del patrimonio immobiliare diverso dalle unità immobiliari considerate ininfluenti ai fini dell'ammissione nei programmi di lavoro;
- 3)importo del patrimonio mobiliare (depositi bancari, postali, titoli di stato, ecc)
- 4)eventuale trattenuta mensile relativa alle somme indebitamente percepite per omessa dichiarazione degli immobili posseduti.

CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE

I soggetti da utilizzare devono essere **gli intestatari delle schede anagrafiche**. In casi del tutto eccezionali di reale impedimento, comprovato da apposita certificazione, questi potranno essere sostituiti da altro componente lo stesso nucleo familiare, idoneo al lavoro.

L'impegno orario dei soggetti utilizzati nei programmi sarà di 80 ore mensili da ridurre proporzionalmente, in relazione all'importo effettivamente conferito, nel caso in cui l'integrazione non spetti per intero.

L'impiego dei lavoratori nello svolgimento delle attività previste nei programmi di lavoro non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Nel caso di assenza per malattia da comprovare con apposita certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o in caso di astensione obbligatoria per maternità, di cui alla legge 1204/71, da concedere anche per tali attività, il trasferimento monetario non sarà sospeso.

I soggetti utilizzati nei programmi di lavoro possono, inoltre, sospendere temporaneamente l'attività prestata per intraprendere un'attività lavorativa a tempo determinato purché di durata non superiore a quattro mesi nell'anno solare per i soggetti fino a 25 anni compiuti o 29 compiuti se in possesso di un diploma di laurea ovvero a otto mesi negli altri casi e ciò in quanto per essere ammessi nei cantieri di servizi è richiesto il mantenimento dello status di soggetto disoccupato, secondo la definizione che di tale condizione viene dettata dal d. l.vo 181/2001 e successive modifiche o integrazioni. In questo caso gli interessati non potranno essere sostituiti da altro componente dello stesso nucleo familiare e per tutta la durata dell'assenza non avranno diritto all'integrazione al reddito e le ore non prestate non potranno essere recuperate.

Al momento della richiesta di ammissione al cantiere dovranno dichiarare l'ammontare del reddito conseguito a seguito della prestazione lavorativa per la quantificazione dell'integrazione al reddito da calcolare sulla scorta di quanto disposto dall'art. 8 del d. l.vo 237/98.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda, su apposito modello in distribuzione presso il Settore 2° Servizi Sociali del Comune e presso l'URP, deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 24.02.2014.

RINVII

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla legge ed alle disposizioni ministeriali ed assessoriali in precedenza emanate